



D.g.r. 30 giugno 2022- n. XI/6577 Indicazioni per il completamento delle attività connesse all'organizzazione della rete scolastica ed alla definizione dell'offerta formativa. Termini per la presentazione dei piani delle province e della Città Metropolitana di Milano – A.S. 2023/2024

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il d.lgs. n. 112 del 31 marzo 1998 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59» ed, in particolare, l'articolo 138, che assegna alle Regioni la programmazione dell'Offerta Formativa integrata tra Istruzione e Formazione professionale e la programmazione della Rete Scolastica, sulla base dei Piani provinciali;
- il d.p.r. n. 233 del 18 giugno 1998 «Regolamento recante norme per il dimensionamen
- il d.p.r. n. 275 del 8 marzo 1999 «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge n. 59 del 16 luglio 1997»;
- il d.lgs. 17 ottobre 2005, n. 2to ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell'art. 21 della legge n. 59 del 16 luglio 1997»;26 «Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53», che inserisce il Sistema dell'Istruzione e Formazione professionale nel secondo Ciclo del Sistema Educativo di Istruzione e Formazione;
- il d.p.r. 20 marzo 2009, n. 81 «Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;
- il d.p.r. 20 marzo 2009, n. 89 «Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;
- il d.p.r. n. 87 del 15 marzo 2010 «Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali, a norma dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;
- il d.p.r. n. 88 del 15 marzo 2010 «Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici, a norma dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;
- il d.p.r. n. 89 del 15 marzo 2010 «Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decretolegge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;
- i commi 69 e 70 dell'articolo 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2012», che prevedono, per l'assegnazione del Dirigente Scolastico, l'innalzamento del numero minimo di alunni a 600, con deroga a 400 nei Comuni montani;
- i decreti interministeriali del 24 aprile 2012 che definiscono ambiti, criteri e modalità per l'ulteriore articolazione delle aree di indirizzo dei Percorsi degli Istituti professionali e degli Istituti tecnici, negli spazi di flessibilità previsti - e le relative Linee guida approvate dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca il 1º agosto 2012;
- il decreto interministeriale del 11 novembre 2011, che recepisce l'Accordo sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni e Province Autonome di Trento e Balzano in data 27 luglio 2011, riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei Percorsi di Istruzione e Formazione professionale, di cui al d.lgs. 17 ottobre 2005, n. 226;
- il d.l. 6 luglio 2011, n. 98 «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria», convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e s.m.i ed, in particolare, l'articolo 19;
- il d.p.r. 29 ottobre 2012, n. 263 «Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge

- 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;
- il d.p.r. 5 marzo 2013, n. 52 «Regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione ad indirizzo sportivo del sistema dei licei, a norma dell'articolo 3, comma 2, del d.p.r. 15 marzo 2010, n. 89»;
- il d.l. 12 settembre 2013, n. 104 convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2013, n. 128, recante misure urgenti in materia di Istruzione, Università e Ricerca - ed, in particolare, l'articolo 12, che inserisce il comma 5-ter all'articolo 19 del d.l. n. 98/2011 e prevede:
 - dall'anno scolastico 2014-2015, i criteri per la definizione del contingente organico dei Dirigenti Scolastici sono definiti con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, previo Accordo in sede di Conferenza Unificata;
 - le Regioni procedano al dimensionamento sulla base del predetto Accordo;
 - fino al termine dell'a.s. nel corso del quale tale Accordo sarà adottato, continua ad applicarsi la disciplina di cui all'articolo 19, commi 5 e 5-bis, dello stesso d.l. 98/2011;
- la legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni» ed, in particolare, l'articolo 1, comma 85, che ha confermato tra le funzioni fondamentali delle Province la programmazione provinciale della Rete Scolastica, oltre che la gestione dell'edilizia scolastica;
- la legge 13 luglio 2015, n. 107 «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti» ed i decreti legislativi 13 aprile 2017, n. 61 «Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107» e n. 65 «Istituzione del sístema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107»;
- il decreto interministeriale 17 maggio 2018 «Criteri generali per favorire il raccordo tra il sistema dell'istruzione professio-, nale e il sistema di istruzione e formazione professionale e per la realizzazione, in via sussidiaria, di percorsi di istruzione e formazione professionale per il rilascio della qualifica e del diploma professionale quadriennale»;
- il decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 24 maggio 2018, n. 92 «Regolamento recante la disciplina dei profili di uscita degli indirizzi di studio dei percorsi di Istruzione professionale, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante la revisione dei percorsi dell'Istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'Istruzione e Formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107»;
- l'Accordo del 10 settembre 2020 tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, riguardante l'integrazione e la modifica del Repertorio nazionale delle Figure nazionali di riferimento per le qualifiche ed i diplomi professionali, l'aggiornamento degli standard minimi formativi relativi alle competenze di base e dei modelli di attestazione intermedia e finale dei Percorsi di Istruzione e Formazione professionale, di cui all'accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011, Rep. Atti n. 155/ CSR del 1° agosto 2019, ed in particolare il punto 7;
- il decreto del Ministro dell'Istruzione, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, del 7 luglio 2020, n. 56, di recepimento del suddetto Accordo;
- il decreto del 7 gennaio 2021 di recepimento dell'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, relativo alla definizione delle fasi dei passaggi tra i Percorsi di Istruzione professionale e i Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale compresi nel Repertorio nazionale dell'offerta di Istruzione e Formazione Professionale;
- la legge 30 dicembre 2021, n. 234 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», che ha previsto, anche per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, che siano considerate normodimensionate le Autonomie scolastiche con



almeno 500 alunni, ridotti a 300 per i Comuni montani, ai fini dell'assegnazione del Dirigente Scolastico e del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi;

Viste altresì:

- la legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 «Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia» – come modificata e integrata dalla legge regionale 5 ottobre 2015, n. 30 – ed, in particolare, gli articoli 5, 6 e 7 che attribuiscono:
 - alla Regione competenze in merito alla definizione degli indirizzi e dei criteri di programmazione e l'approvazione dei Piani regionali di organizzazione della Rete Scolastica e dell'Offerta Formativa del Sistema di Istruzione e Formazione;
 - a Province e Comuni, in attuazione delle rispettive competenze programmatorie ed in coerenza con gli indirizzi e i criteri regionali, l'organizzazione della Rete Scolastica e la definizione del Piano provinciale dei servizi, espressione delle specifiche esigenze educative e formative del territorio e della connotazione territoriale della domanda;
- la legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 «Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)» ed, in particolare, l'articolo 2, nel quale si confermano in capo alle Province le funzioni già conferite alla data di entrata in vigore della legge medesima, ad esclusione di quelle in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca;

Richiamati:

- il d.d.g. n. 16110 del 8 novembre 2019, con il quale Regione Lombardia ha recepito l'Accordo relativo all'integrazione ed alla modifica del Repertorio nazionale delle figure nazionali di riferimento per le qualifiche ed i diplomi professionali, degli standard minimi formativi relativi alle competenze di base e dei modelli di attestazione intermedia e finale dei Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, approvato in Conferenza Stato-Regioni il 1° agosto 2019;
- la d.g.r. n. 3192 del 3 giugno 2020 «Repertorio regionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale e ulteriori determinazioni per l'attuazione del sistema di istruzione e formazione professionale per l'anno formativo 2020/2021», che approva il repertorio ed i format degli attestati e che stabilisce la sua applicazione a partire dall'anno 2020/2021;
- la d.g.r. n. 4868 del 14 giugno 2021 «Indicazioni per il completamento delle attività connesse all'organizzazione della rete scolastica ed alla definizione dell'offerta formativa e termini per la presentazione dei Piani delle Province e della Città Metropolitana di Milano a.s. 2022/2023»;
- la d.g.r. n. 5512 del 16 novembre 2021 «Approvazione del piano di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche per l'a.s. 2022/2023»;
- la d.g.r. n. 5757 del 21 dicembre 2021 «Aggiornamento del piano di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche per l'a.s. 2022/2023»;
- il d.d.g. n. 15603 del 17 novembre 2021 «Piano regionale dei servizi del sistema educativo di istruzione e formazione – offerta formativa 2022/2023»;
- il d.d.g. n. 18427 del 23 dicembre 2021 «Aggiornamento piano regionale dei servizi del sistema educativo di istruzione e formazione - offerta formativa 2022/2023»;

Considerato che:

- l'Accordo in sede di Conferenza Unificata previsto dall'articolo 19, comma 5-ter, del d.l. n. 98/2011 ad oggi non è stato raggiunto e che, pertanto, le Regioni provvedono autonomamente al dimensionamento;
- le Regioni, nell'ambito della Conferenza delle Regioni, hanno avviato una prima interlocuzione con il Ministero dell'Istruzione per attivare un Percorso di concertazione al fine di pervenire ad un Accordo in sede di Conferenza Unificata che persegua l'obiettivo di raggiungere, secondo quanto previsto dall'articolo 12 del a.l. 104/2013, l'ottimale dimensionamento delle Istituzioni scolastiche e la condivisione dei criteri per la programmazione e per l'assegnazione degli organici del personale docente, dirigente, amministrativo e ATA di pertinenza di ciascun territorio regionale;

Rilevata l'esigenza di:

- consolidare la programmazione della Rete Scolastica regionale, confermandone i principi generali anche per l'annualità 2023/2024, secondo quanto dettagliato nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- definire criteri omogenei per l'intero territorio regionale, al fine di fornire le indicazioni attuative alle Amministrazioni Provinciali ed alla Città Metropolitana di Milano per la programmazione dell'Offerta Formativa di Istruzione e di Istruzione e Formazione professionale, connessa e correlata all'organizzazione della Rete Scolastica e alla programmazione dei servizi di Istruzione e Formazione sul territorio regionale per l'annualità 2023/2024, come meglio specificato nel medesimo allegato A;

Ritenute congrue:

- la data del 31 ottobre 2022 quale termine ultimo per l'invio da parte delle Amministrazioni Provinciali e della Città Metropolitana di Milano dei Piani afferenti alla programmazione del dimensionamento della Rete Scolastica e dell'Offerta Formativa per l'a.s. 2023/2024;
- la data del 5 dicembre 2022, quale termine ultimo per la trasmissione delle richieste di correzione di eventuali errori da apportare al Piano regionale di organizzazione della Rete delle Istituzioni scolastiche – a.s. 2023/2024 e/o al Piano regionale dei servizi del Sistema educativo di Istruzione e Formazione – Offerta Formativa – a.s. 2023/2024;

Dato atto che sui contenuti del presente provvedimento sono state sentite le Amministrazioni Provinciali e la Città Metropolitana di Milano, l'Ufficio Scolastico Regionale e l'ANCI Lombardia;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

D.L.BERA

- 1. di approvare l'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, relativo alle indicazioni per il completamento delle attività connesse all'organizzazione della Rete Scolastica ed alla definizione dell'Offerta Formativa per l'a.s. 2023/2024;
- 2. di stabilire la data del 31 ottobre 2022 quale termine ultimo per l'invio da parte delle Amministrazioni Provinciali e della Città Metropolitana di Milano dei Piani afferenti alla programmazione del dimensionamento della Rete Scolastica e dell'Offerta Formativa per l'a.s. 2023/2024;
- 3. di stabilire la data del 5 dicembre 2022 quale termine ultimo per la trasmissione delle richieste di correzione di eventuali errori da apportare al Piano regionale di organizzazione della Rete delle Istituzioni scolastiche a.s. 2023/2024 e/o al Piano regionale dei servizi del Sistema educativo di Istruzione e Formazione Offerta Formativa a.s. 2023/2024;
- 4. di pubblicare il presente atto sul BURL, nonché sul sito web www.regione.lombardia.it.

Il segretario: Enrico Gasparini

ALLEGATO A

INDICAZIONI PER LE ATTIVITÀ CONNESSE ALL'ORGANIZZAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA ED ALLA DEFINIZIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA – A.S. 2023/2024

Premessa

Regione Lombardia promuove un quadro istituzionale affinché la Scuola sia:

- a) adeguata ed aggiornata rispetto alle prioritarie esigenze educative e formative, tenendo conto delle innovazioni richieste dal momento e dal contesto;
- b) nodo di una Rete culturale e sociale che si estende a tutta la comunità in tutti i momenti della giornata, per costituire il motore ed il riferimento del territorio e del sistema sociale ed imprenditoriale.

La legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni", all'articolo 1, comma 85, ha confermato in capo alle Province la funzione di programmazione provinciale della Rete scolastica e, con la legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 "Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)", Regione Lombardia ha confermato in capo alle Province lombarde le funzioni già conferite alla data di entrata in vigore della legge medesima, ad esclusione di quelle in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca.

Regione Lombardia, quindi, ha confermato l'assetto di competenze definito dall'articolo 6 della legge regionale. n. 19/2007, così come modificata e integrata dalla legge regionale. n. 30/2015, ed ha inteso rafforzare il ruolo della programmazione a livello territoriale e la piena responsabilità degli Enti locali, nonché delle parti economiche e sociali, nel fare emergere i bisogni, nel rafforzare i partenariati, nella mobilitazione delle risorse, siano esse economiche ovvero organizzative, importanti per dar forza al processo ed incisività alle azioni.

1. Indicazioni di carattere generale

Le presenti indicazioni sono funzionali alla redazione dei Piani provinciali per l'organizzazione della Rete scolastica ed alla definizione dei Piani provinciali dei servizi, espressione delle specifiche esigenze educative e formative del territorio e della connotazione territoriale della domanda.

La programmazione e lo sviluppo del Sistema di Istruzione e Formazione deve innanzitutto ispirarsi ai principi delineati dalla legge regionale 19/2007: centralità della persona, funzione educativa della famiglia, libertà di scelta e pari opportunità di accesso ai percorsi, libertà di insegnamento e valorizzazione delle professioni educative, autonomia delle Istituzioni scolastiche e formative, parità dei soggetti accreditati che erogano i servizi.

Il sistema educativo, dunque, deve essere in grado di ridefinire le proprie strategie e metodologie di insegnamento, le relazioni fra docente e studente, gli spazi e gli ambienti educativi, al fine di garantire un apprendimento inclusivo, attivo, collaborativo ed intenzionale.

Occorre garantire l'eccellenza e l'equità del Sistema di Istruzione e Formazione professionale, favorendo l'iniziativa dei cittadini singoli o associati, valorizzando gli Enti territoriali e le Autonomie funzionali, promuovendo l'integrazione delle diverse componenti del Sistema Educativo con l'ambito territoriale di riferimento, anche attraverso modelli organizzativi che garantiscano l'integrazione dei servizi e la corresponsabilità dei soggetti coinvolti.

In ragione di tali principi, l'organizzazione della Rete scolastica e la programmazione dell'Offerta formativa devono essere mirate allo sviluppo della persona ed al successo formativo, adeguate alla domanda delle famiglie ed alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti, orientate al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza del processo di apprendimento ed insegnamento.



Devono, inoltre, favorire l'inserimento delle persone in condizione di svantaggio individuale e promuovere specifiche iniziative per l'integrazione sociale.

Il processo di programmazione deve pertanto:

- promuovere l'integrazione e la coerenza tra i diversi Cicli di Istruzione (primaria, secondaria e terziaria), favorendo rapporti di rete tra le Istituzioni scolastiche, Enti e Centri di formazione professionale, Poli tecnico professionali, Fondazioni ITS, Università e sistema produttivo;
- garantire ai diversi territori e alle comunità locali un'Offerta ricca ed articolata di opportunità in modo da favorire il diritto all'istruzione e la corrispondenza con le vocazioni culturali, produttive, formative, occupazionali;
- favorire il consolidamento dell'interlocuzione tra Enti locali, Istituzioni scolastiche e formative e
 partenariato istituzionale e sociale, promuovendo l'attivazione di strategie unitarie di sviluppo del
 territorio;
- promuovere sempre di più e sempre meglio percorsi ed indirizzi che offrano reali sbocchi occupazionali in contesti produttivi consolidati.

La definizione della Rete e della sua Offerta Formativa deve essere costruita tenendo conto del contesto sociale, economico e territoriale di riferimento, avvalendosi di un utilizzo puntuale e coerente dei sistemi informativi sia dal punto di vista procedurale, attraverso l'Anagrafe Regionale e Nazionale deali Studenti, sia in relazione all'analisi ed interpretazione dei dati statistici.

2. Dimensionamento della Rete scolastica

Regione Lombardia approva il proprio Piano regionale di dimensionamento delle Istituzioni scolastiche sulla base di quanto previsto nei Piani disposti dalle singole Province e dalla Città Metropolitana di Milano, così come stabilito dal D.P.R. 18 giugno 1998, n. 233 "Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle Istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59".

Le Province e la Città Metropolitana di Milano procedono al dimensionamento delle Istituzioni scolastiche secondo le premesse generali sopra riportate e le indicazioni di seguito illustrate, tenuto conto delle deliberazioni dei Comuni per quanto attiene le Scuole dell'infanzia e del primo Ciclo di Istruzione e previa acquisizione del parere obbligatorio, ma non vincolante, delle Istituzioni scolastiche interessate, espresso dagli organi collegiali. Le operazioni di dimensionamento devono essere attuate tramite un ampio, trasparente ed efficace sistema di concertazione con tutti i soggetti interessati e con gli Uffici Scolastici Territoriali, al fine di favorirne la massima condivisione con il territorio di riferimento.

La nuova Rete scolastica deve rispondere alle esigenze di ottimizzazione del rapporto tra docenti e studenti, ponendo una attenzione particolare all'effettiva capacità dei Plessi scolastici di mantenere un numero di studenti effettivi adeguato agli standard nazionali di riferimento ed orientato ad un aumento dell'efficienza.

La programmazione della Rete deve essere definita a partire da un'analisi complessiva del contesto di riferimento che tenga conto:

- delle dinamiche sociali di carattere territoriale, dei bisogni degli studenti e del loro diritto d'istruzione:
- del trend demografico, valutando una coerente distribuzione degli studenti tra Autonomie scolastiche;
- della logistica, dei collegamenti e del sistema dei trasporti;
- della dotazione strutturale degli edifici;
- dell'organizzazione dei servizi complementari;
- della valorizzazione delle molteplici funzioni di servizio che ciascuna Istituzione svolge, con particolare attenzione alle realtà territoriali più dinamiche;
- delle reali opportunità di inserimento dei giovani in un contesto lavorativo.

Le disposizioni dei commi 5 e 5bis dell'articolo 19 della legge n. 111/2011, come modificato dalla legge n. 183/2011, articolo 4, comma 69, individuano i seguenti parametri al fine dell'assegnazione alle Autonomie del Dirigente Scolastico (DS) e del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA) con incarico di titolarità:

Regione Lombardia

Serie Ordinaria n. 27 - Martedì 05 luglio 2022

- almeno 600 alunni
- deroga per i Comuni montani: almeno 400 alunni.

Il D.L. n. 104 del 12 settembre 2013, convertito dalla legge n. 128 dell'8 novembre 2013, ha disposto che, al fine di consentire l'ottimale dimensionamento delle Istituzioni scolastiche e la programmazione degli organici, i criteri per l'individuazione delle Istituzioni scolastiche alle quali possono essere assegnati il DS e il DSGA devono essere definiti con decreto interministeriale, previo Accordo da raggiungere in sede di Conferenza Unificata.

Ad oggi, tale Accordo non è stato ancora raggiunto, ma le Regioni, nell'ambito della Conferenza delle Regioni, hanno avviato una prima interlocuzione con il Ministero dell'Istruzione per attivare un percorso di concertazione al fine di pervenire a tale Accordo in sede di Conferenza Unificata.

Per l'a.s. 2023/24 sono, quindi, fatti salvi gli effetti dell'Accordo in fase di discussione e le eventuali disposizioni che interverranno successivamente all'approvazione del presente atto di indirizzo.

Da ultimo, prima con la Legge n. 178 del 30 dicembre 2020 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023) e successivamente con la Legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024) per l'anno scolastico 2021/2022 e per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, è stato previsto che siano considerate normodimensionate le Autonomie scolastiche con almeno 500 alunni, ridotti a 300 per i Comuni montani, ai fini dell'assegnazione del Dirigente Scolastico e del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi.

Con riferimento agli Istituti di educazione, nessun elemento di natura legislativa è intervenuto a mutare quanto stabilito dall'articolo 7, comma 1, del D.P.R. 18 giugno 1998 n. 233, secondo la cui disciplina tali Istituti sono esclusi dalle disposizioni relative al dimensionamento scolastico. Tale assunto è stato ribadito dalla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione del MIUR con nota n. 13424 del 14 dicembre 2005, a seguito di quanto precisato sull'argomento in questione dal TAR Lazio, con sentenza n. 07586/2013.

2.2 Istituzioni scolastiche sottodimensionate

Per le ragioni meglio precisate nel precedente paragrafo 2, ai fini dell'assegnazione del Dirigente Scolastico e del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi con incarico a tempo indeterminato, per l'anno scolastico 2023/2024 i parametri definiti dai commi 5 e 5 bis dell'articolo 19 del DL 98/2011, convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111 – almeno 600 alunni in pianura e almeno 400 nelle aree montane e nelle piccole isole – risultano rispettivamente ridotti a 500 alunni in pianura ed almeno 300 nelle aree montane e nelle piccole Isole.

Pertanto, cogliendo l'importanza della presenza di una dirigenza stabile all'interno delle Istituzioni scolastiche, si invitano le Province e la Città Metropolitana di Milano ad individuare e superare, in raccordo con le Autonomie scolastiche e le Amministrazioni comunali interessate, i casi di mancato rispetto di tali parametri.

2.3 Istituzioni scolastiche sovradimensionate

Agendo in continuità con quanto suggerito in occasione delle precedenti programmazioni, si rinnova l'invito alle Province ed alla Città Metropolitana di Milano ad intervenire, laddove possibile ed in stretta collaborazione con le Autonomie scolastiche e le Amministrazioni comunali interessate, affinché vengano gradualmente ridimensionate le Istituzioni scolastiche che presentano una popolazione studentesca superiore a 1750 alunni, al fine di garantire un ottimale soddisfacimento delle prioritarie esigenze educative e formative degli studenti.

Resta inteso che il riequilibrio degli Istituti sovradimensionati attualmente esistenti deve avvenire nel rispetto delle previsioni di verticalizzazione.



2.4 Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti (CPIA)

Ai sensi del D.P.R. n. 263 del 29 ottobre 2012, i CPIA costituiscono una tipologia di Istituzione scolastica autonoma, dotata di uno specifico assetto didattico ed organizzativo.

Le Province e la Città Metropolitana di Milano possono apportare adeguamenti all'organizzazione interna dei CPIA già individuati, nel rispetto dei requisiti specificati dalla circolare MIUR n. 36 del 10 aprile 2014 e del numero di CPIA massimo previsto per ogni Provincia dalla D.G.R. n. 479/2013. Eventuali aggiornamenti devono essere previsti sulla base dei criteri di seguito individuati:

- potenziale bacino d'utenza in riferimento a:
 - adulti in età lavorativa che non hanno assolto l'obbligo di istruzione o che non sono in possesso di titoli di studio di Scuola secondaria superiore;
 - coloro che hanno compiuto il sedicesimo anno di età e che non sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo Ciclo di Istruzione o che non hanno assolto l'obbligo di istruzione:
- presenza di forti problematiche socioeconomiche e culturali;
- alto tasso di popolazione straniera residente.

I Piani provinciali devono individuare la Rete territoriale presso cui l'Offerta sarà erogata, prevedendo in particolare, per la sede principale, spazi adeguati ad ospitare il personale amministrativo e il Dirigente Scolastico.

Come precisato dalle Linee Guida del MIUR per il passaggio al nuovo ordinamento, i compiti e le funzioni di cui all'articolo 3 della legge 23/1996 sono svolti dai rispettivi Comuni nei quali sono collocati la sede centrale ed i punti di erogazione del CPIA.

3. Programmazione dell'Offerta scolastica e formativa di Il Ciclo

La programmazione dell'Offerta formativa deve essere definita a partire da un'analisi complessiva del contesto di riferimento, che tenga conto delle richieste che arrivano dal territorio, delle dinamiche socioeconomiche e del trend demografico nonché della logistica e dei collegamenti, della composizione del tessuto economico e produttivo, dell'organizzazione dei servizi complementari.

Al fine di garantire un'Offerta formativa di secondo Ciclo coerente e puntualmente articolata sul territorio, nonché funzionale in primis a soddisfare le esigenze dell'utenza, la programmazione deve uniformarsi in particolare ai seguenti indirizzi:

- condivisione e partenariato con le Autonomie locali e funzionali, con l'Ufficio Scolastico Regionale e con le sue articolazioni territoriali, con gli Organismi di rappresentanza delle realtà economiche e sociali;
- adeguata distribuzione sul territorio, tenendo conto dei trend demografici, degli effettivi bacini di utenza, dei punti di accesso ai servizi, delle realtà territoriali confinanti anche relative ad altre Province ed alla Città Metropolitana di Milano;
- completezza e complementarietà dei percorsi, garantendo un'articolazione adeguata ed evitando sovrapposizioni e duplicazioni con medesime tipologie di Offerta già presenti presso altre Istituzioni;
- connessione con i soggetti che compongono il tessuto produttivo e caratterizzano le realtà territoriali più dinamiche, oltre che con le filiere locali;
- eliminazione delle Offerte "silenti" che nell'arco dell'ultimo biennio non abbiano raccolto adesioni sufficienti all'attivazione dei relativi percorsi;
- integrazione con l'Offerta terziaria di carattere accademico e non accademico.

Nei provvedimenti con i quali le Province e la Città Metropolitana di Milano approvano i propri Piani dell'Offerta formativa relativa all'a.s. 2023/2024 occorre, pertanto, dare evidenza delle analisi effettuate e delle motivazioni che supportano le decisioni assunte.

Al fine di garantire la composizione di un Piano Regionale dei servizi del Sistema Educativo di Istruzione e Formazione il più completo possibile, si invitano le Province e la Città Metropolitana di Milano ad inserire nel relativo piano, anche i percorsi c.d. "autofinanziati", intendendo come tali i percorsi per i quali è prevista la partecipazione di soli alunni che sostengono interamente il costo di frequenza.

Regione

La D.G.R. n. 1177del 28 gennaio 2019 "Programmazione del sistema unitario di Istruzione, formazione e lavoro della Regione Lombardia per l'anno scolastico e formativo 2019/20" sancisce il superamento della distinzione tra percorsi ordinamentali e duali, in favore di un Sistema unitario, capace di garantire la stessa potenziale efficacia dei percorsi nel raggiungimento degli obiettivi regionali e di proporsi come un'opportunità di scelta per i giovani e per le famiglie.

Si invitano pertanto Province e la Città Metropolitana di Milano ad inserire nel redigendo Piano dell'Offerta formativa per l'a.s. 2023/2024 tutto il panorama dei percorsi erogati dai Centri di Formazione professionale accreditati (duali e ordinamentali) e dalle Istituzioni scolastiche, fornendo così una mappatura completa dell'Offerta presente sul territorio regionale.

3.1 Licei scientifici ad indirizzo sportivo

In coerenza con quanto indicato nella nota dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia (MIUR.AOODRLO.REGISTRO UFFICIALE(U).0023220.01-12-2016) del 1° dicembre 2016, nella programmazione dell'Offerta formativa per l'a.s. 2023/2024 è possibile inserire nuovi percorsi di Liceo scientifico ad indirizzo sportivo. A tal fine, le Province e la Città Metropolitana di Milano dovranno accertare che le Istituzioni scolastiche interessate posseggano l'assetto organizzativo di cui al D.P.R. 5 marzo 2013, n. 52 nonché idonee dotazioni strutturali esistenti alla data di approvazione dei Piani provinciali e che tale Offerta sia proposta sul territorio in maniera da garantire un'adeguata distribuzione, evitando sovrapposizioni e duplicazioni.

Resta fermo che spetta all'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia la valutazione in ordine alla sussistenza di risorse in organico sufficienti per il concreto avvio di tali percorsi.

Salvo diverse indicazioni del Ministero dell'Istruzione, solitamente riportate all'interno della circolare annuale relativa alle iscrizioni al nuovo anno scolastico, sarà consentita anche per l'a.s. 2023/2024 l'attivazione di una sola classe prima per ciascuna Istituzione scolastica. Le Province e la Città Metropolitana di Milano, nell'ambito delle valutazioni di propria competenza, potranno comunque vincolare inderogabilmente l'Offerta formativa del Liceo sportivo all'attivazione di una sola sezione.

3.2 Istituti professionali

Il Piano provinciale dell'Offerta formativa dovrà programmare l'Offerta degli Istituti professionali con riferimento agli indirizzi di studio definiti dall'articolo 3 del Decreto Legislativo n. 61/2017 nonché dal Regolamento recante la disciplina dei relativi profili di uscita, adottato con D.M. 92/2018, tenendo in dovuta considerazione le eventuali declinazioni dei profili attuate dalle singole istituzioni scolastiche.

Si precisa che, in prospettiva di unitarietà del Sistema e onde evitare una duplicazione e sovrapposizione confusiva delle tipologie di Offerta – con relative conseguenze negative sul piano dell'orientamento nei confronti dell'utenza – l'Offerta di Istruzione professionale quinquennale e di IeFP triennale, di quarto anno/quadriennale, dovranno mantenere i propri tratti distintivi ed essere il più possibile complementari.

Per quanto attiene l'indirizzo "Gestione delle acque e risanamento ambientale", nel rispetto di quanto indicato nello schema di Regolamento attuativo ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del D.Lgs. n. 61/2017, oggetto dell'Intesa del 21 dicembre 2017, l'attivazione di percorsi ulteriori rispetto a quelli approvati con la programmazione per l'a.s. 2022/2023 dovrà essere oggetto di specifica validazione da parte di Regione Lombardia ed Ufficio Scolastico Regionale.

Le nuove attivazioni potranno essere previste in territori in cui è presente una forte domanda occupazionale nel settore e dovranno essere incardinate in Istituti scolastici che presentano un'Offerta formativa coerente e che dispongono di laboratori adeguati.

Per consentire a Regione Lombardia ed Ufficio Scolastico Regionale di operare le necessarie valutazioni, le Province e la Città Metropolitana di Milano dovranno segnalare eventuali interessi in merito prima dell'approvazione dei rispettivi Piani.



3.3 Offerta di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP)

Il Piano provinciale dell'Offerta formativa dovrà programmare l'Offerta di Istruzione e Formazione Professionale facendo riferimento a Figure, Indirizzi e Profili formativi di cui al Repertorio regionale approvato con D.G.R. n. 3192 del 3 giugno 2020 – Allegato A.

Per quanto riguarda i percorsi di IeFP, ad oggi l'unico percorso autorizzato a rilasciare il diploma al termine di un percorso quadriennale è quello relativo al "Tecnico dei servizi di animazione turisticosportiva e del tempo libero". L'attivazione di ulteriori percorsi quadriennali dovrà essere oggetto di specifica validazione da parte di Regione, anche se già approvati nell'offerta formativa dell'a.f. 2022/2023.

3.4 Offerta sussidiaria di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP)

L'Accordo Territoriale tra la Regione Lombardia e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia – sottoscritto il 21 dicembre 2018 e prorogato nel luglio 2021 – per l'erogazione da parte delle Istituzioni scolastiche dell'Offerta di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) in regime di sussidiarietà, ha riconfermato la possibilità per le Istituzioni scolastiche di erogare in via sussidiaria, nel rispetto degli standard formativi regionali, le tipologie di percorso triennale per il conseguimento della Qualifica professionale, che consente nei primi due anni l'assolvimento dell'obbligo di istruzione nell'ambito del diritto-dovere e di IV anno e quadriennale per l'acquisizione del Diploma professionale.

L'Accordo inoltre ha riconfermato la possibilità per le Istituzioni scolastiche di collaborare con le Istituzioni Formative accreditate per la progettazione dei Percorsi annuali di accesso all'esame di Stato per il conseguimento del Diploma di Istruzione Secondaria di Il grado.

Anche i Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) erogati in regime di sussidiarietà dovranno essere proposti alle Amministrazioni provinciali e potranno essere attivati solo se autorizzati ed inseriti nel redigendo Piano dell'Offerta formativa. Le Istituzioni scolastiche dovranno dare evidenza pubblica di tali percorsi nel proprio PTOF, come Offerta distinta da quella quinquennale di Istruzione Professionale.

Oltre a quest'ultimo requisito, si chiede alle Province di precisare alle Istituzioni scolastiche che volessero erogare nuovi percorsi di IeFP in via sussidiaria, la necessità del rispetto di tutte le condizioni precisate al comma 2 dell'Accordo Territoriale citato in precedenza.

Le Province e la Città Metropolitana di Milano, svolgeranno le consuete attività di valutazione e verifica della qualità e fattibilità delle proposte delle istituzioni scolastiche propedeutiche alla definizione dell'offerta formativa. In particolare, dovranno verificare che venga garantita una dotazione strutturale unitaria presso l'unità organizzativa dove si svolgerà l'attività didattica e formativa, con arredi e spazi adeguati all'erogazione dei percorsi.

Poiché le Istituzioni scolastiche che non sono già accreditate e che intendono presentare un'offerta formativa per l'a.s. 2023/2024 dovranno risultare profilate nel sistema informativo regionale, e pertanto dovranno produrre a Regione Lombardia entro ottobre 2022 (e in copia alle Province) la dichiarazione sostitutiva di atto notorio rispetto al-possesso dei seguenti requisiti:

- un sistema di contabilità pubblica e/o per centri di costo e ricavo;
- l'adeguamento alle previsioni di cui alla legge 190/2012 (amministrazione trasparente);
- il rapporto di autovalutazione di cui al DPR 28 marzo 2013 n. 80;
- la disponibilità di docenti/formatori e di altre figure o funzioni con adeguati livelli di professionalità a garanzia del presidio delle aree di formazione, tutoraggio, orientamento, accertamento dei crediti formativi, certificazione delle competenze e supporto alla disabilità, coerenti con quanto previsto nell'accordo.

Regione Lombardia e Ufficio Scolastico Regionale definiranno con circolare i dettagli relativi all'accreditamento per l'a.s. 2023/2024.

Regione Lombardia effettuerà controlli a campione per la verifica delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio.

Infine, anche per quanto riguarda i percorsi di IeFP in sussidiaria, ad oggi l'unico percorso autorizzato a rilasciare il diploma al termine di un percorso quadriennale è quello relativo al "Tecnico dei servizi

di animazione turistico-sportiva e del tempo libero". L'attivazione di ulteriori percorsi quadriennali in sussidiaria dovrà essere oggetto di specifica validazione da parte di Regione e Ufficio Scolastico Regionale, anche se già approvati nell'offerta formativa dell'AF 2022/2023.

4. Offerta del servizio educativo nelle Scuole dell'infanzia nei territori montani, piccole Isole e piccoli Comuni

Nelle sezioni di Scuola dell'infanzia – con un numero di iscritti inferiori a quello previsto in via ordinaria – situate in Comuni montani, in piccole Isole ed in piccoli Comuni, appartenenti a comunità prive di strutture educative per la prima infanzia, è possibile accogliere piccoli gruppi di bambini di età compresa tra i due anni e i tre anni.

L'ammissione è consentita per un massimo di tre unità per sezione, sulla base di progetti attivati a livello territoriale d'intesa tra le Istituzioni scolastiche ed i Comuni interessati e non può dar luogo alla costituzione di nuove sezioni.

Nelle Sezioni saranno iscrivibili i bambini che compiano i due anni entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento. I bambini saranno ammessi alla frequenza non prima del giorno del compimento del secondo anno di vita.

5. Termini

Il termine ultimo per l'invio da parte delle Amministrazioni provinciali dei piani afferenti alla programmazione del dimensionamento della Rete scolastica e dell'Offerta formativa per l'a.s. 2023/2024 è stabilito al **31 ottobre 2022.**

Le richieste di correzione di eventuali errori da apportare al Piano regionale di organizzazione della Rete delle Istituzioni scolastiche – a.s. 2023/2024 e/o al Piano regionale dei servizi del *Sistema Educativo di Istruzione e Formazione* – Offerta formativa – a.s. 2023/2024 dovranno pervenire entro il **5 dicembre 2022.** Le richieste pervenute oltre tale termine non saranno prese in considerazione.